



# COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 30 del 26/05/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI ALLE CATEGORIE IN SITUAZIONI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2022 (ART. 27 REG.TO TARI).

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di Maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO	P	
BARBIERATO OMAR		A	MAZZUCATO SARA		A
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO		A
BELTRAME GIULIANO	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		A
VISENTINI SIMONE		A	BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO		A
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA		A
PARALOVO FEDERICO	P				

Presenti: 10 - Assenti: 7

Sono nominati scrutatori: Simone Donà e Federico Paralovo per la maggioranza e Emanuela Beltrame per la minoranza.

IL SEGRETARIO GENERALE, Antonella Mariani, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori Wilma Moda, Sandra Moda, Matteo Stoppa e Andrea Micheletti (che entra alle ore 21:31).

Si dà atto che alle ore 20:25 entra il Sindaco e che alle ore 20:37 entra il consigliere Cavallari, i presenti sono quindi in numero di 12.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Preso atto** che con Deliberazione n. 11 del 18.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto**, il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

**Atteso** che l'articolo 27 del sopra citato regolamento TARI, recita testualmente:

*"1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di approvazione di bilancio, di un fondo da destinare a categorie di cittadini in situazioni disagiate condizioni economiche. La definizione del fondo, delle categorie da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.*

*2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI;*

*3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei seguenti casi:*

*a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa*

*b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.*

*4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23";*

**Considerato** che con propria deliberazione n. 19 del 30.03.2021, confermando quanto già stabilito con le precedenti deliberazioni in materia di TARI, il Consiglio Comunale ha confermato la definizione delle categorie in situazione di disagiate condizioni economiche e stabilito l'entità delle agevolazioni stesse.

**Ritenuto** opportuno, al fine di far fronte alle esigenze del bilancio comunale, mantenere per l'anno 2022 una soluzione di continuità nell'ambito delle agevolazioni TARI, per quanto riguarda le categorie da agevolare;

**Considerato** che il calcolo della TARI per quanto riguarda le utenze domestiche si basa sulla superficie dei locali e sul numero dei componenti il nucleo familiare e che da questo sistema, nonostante l'applicazione dei minori coefficienti previsti dal DPR 158/99, risultano maggiormente penalizzati i nuclei familiari composti da 5 o più persone;

**Ritenuto opportuno:**

- agevolare le famiglie con 5 o più componenti, attraverso un contributo calcolato in percentuale sul totale della tariffa stabilendo un limite, relativamente all'indicatore ISEE del nucleo familiare, oltre il quale non è possibile ottenere l'agevolazione;
- agevolare, attraverso un contributo pari al 30% dell'importo annuo da pagare, i nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap a condizione che l'invalidità sia superiore al 74% e stabilendo un limite, relativamente all'indicatore ISEE del nucleo familiare, oltre il quali non è

possibile ottenere l'agevolazione;

**Preso atto:**

- che negli ultimi anni, anche nel Comune di Adria, un numero sempre maggiore di badanti sono entrate a far parte dei nuclei familiari ed in particolare di quelli composti da anziani ultrasessantacinquenni bisognosi di assistenza;
- che una delle variabili della Tassa sui rifiuti (TARI) è costituita dal numero dei componenti del nucleo familiare;
- che, da un punto di vista anagrafico la badante, pur occupando la stessa superficie del contribuente, non entra a far parte dello stesso nucleo;
- che con l'ingresso della badante nel nucleo, questo aumenta nei suoi componenti facendo venir meno i presupposti (sia numerici che economici) previsti dal presente atto;

**Ravvisata** la necessità di mantenere il diritto alla agevolazione prevista nei confronti dei nuclei in disagiate condizioni economiche e, al tempo stesso, di garantire una tariffa modulata sul numero dei componenti il nucleo familiare e quindi sulla produzione di rifiuti;

**Atteso** che con deliberazione n. 29 del 24.02.2022 la Giunta Comunale ha designato il Funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31.05.2022 ai sensi dell'articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, del D.L. n. 228/30-12-2021, convertito con modificazioni nella legge n. 15/25-02-2022;

**Dato atto** che il presente atto è stato esaminato dalla III Commissione Consiliare Permanente durante la seduta del 23/05/2022 con il seguente esito: Favorevoli n. 3 (Casellato, Paralovo, Visentini) – contrari n. 0 – Astenuti n. 1 (Spinello);

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 212/2013, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Dato atto** degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

**Visto** il sotto riportato emendamento presentato dal consigliere Spinello:

Modifica punto b)

*“...Persone economicamente disagiate che risultino essere state assistite in modo continuativo dal Comune nel corso del 2021. Tale condizione deve essere certificata dall'Ufficio Servizi Sociali.”*

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge dai n. 12 presenti e votanti, l'emendamento viene approvato;

**Dato atto** che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Spinello, Cavallari e Beltrame Emanuela (per il Gruppo consiliare Lega), i cui contenuti sono riportati nell'allegata trascrizione interventi;

Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge dai n. 12 presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa e con la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997,

1. Di stabilire, per l'anno 2022, le sotto riportate agevolazioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 18.05.2020 e ss.mm.ii.:

### **ESENZIONI:**

- a) Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati con oltre 65 anni di età la cui attestazione ISEE anno 2022, non superi l'importo di:
  - € 8.265,00 per i nuclei composti da una sola persona
  - € 9.265,00 per i nuclei composti da due o più persone
- b) Persone economicamente disagiate che risultino essere state assistite in modo continuativo dal Comune nel corso del 2021. Tale condizione deve essere certificata dall'Ufficio Servizi Sociali

### **RIDUZIONI:**

- c) 30% sul totale dell'importo annuo da pagare - nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap a condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% la cui attestazione ISEE anno 2022, non superi l'importo di € 10.000,00;
- d) 20% sul totale dell'importo annuo da pagare - nuclei famigliari con 5 componenti la cui attestazione ISEE anno 2022, non superi l'importo di € 10.000,00;
- e) 30% sul totale dell'importo annuo da pagare - nuclei famigliari con 6 o più componenti la cui attestazione anno 2022, non superi l'importo di € 10.000,00;

2. di stabilire inoltre che:

- per beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) c) d) e) del punto 1, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta dichiarando il possesso dei requisiti di cui alle lettere sopra citate, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune,
- per le agevolazioni di cui alla lettera c) alla richiesta dovrà essere allegato copia di un certificato attestante il grado di invalidità;
- le suddette agevolazioni non sono cumulabili,
- Per le agevolazioni di cui alla lettera c) d) e) del punto 1, il contribuente dovrà effettuare il pagamento della tariffa per la somma complessiva come riportata nella fattura, e successivamente sarà rimborsato per un importo pari alla percentuale di riduzione di cui alle lettere sopra citate;

3. di stabilire infine che sono considerate valide per l'anno 2021 le richieste relative a tutte le agevolazioni prima citate presentate presso il Comune di Adria, **entro il 31 ottobre 2022**, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti per ottenere l'agevolazione;
4. di dare atto che si provvederà alla istituzione, nel bilancio 2022, di un apposito fondo per far fronte alla spesa relativa alle agevolazioni citate al punto 1.
5. Di stabilire che, per quanto riguarda i nuclei familiari con la presenza dell'assistente familiare "badante":
  - a) viene mantenuta l'esenzione a favore dei nuclei familiari di cui al precedente punto 1, lett. a) per un importo pari a quello relativo al nucleo senza la presenza della badante;
  - b) il contribuente dovrà effettuare il pagamento della tariffa per la somma complessiva come riportata nella fattura, e successivamente sarà rimborsato per un importo pari alla quota esentata di cui al punto 1, lettera a), (l'Ufficio Tributi provvederà al calcolo della differenza)".
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
8. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento."

*Allegati:*

- *Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;*
- *Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000*
- *Trascrizione interventi.*

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI ALLE CATEGORIE IN SITUAZIONI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2022 (ART. 27 REG.TO TARI).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

**Francesco Bisco**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Antonella Mariani**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)